



Direttore Amministrativo dott.ssa Adonella Arpaio

Referenti Covid

Prof.ssa Antonella Caruso - Sede Liceo Artistico "G. Perugini" Foggia

Prof. Michele Coccia - Sede Liceo Classico "V. Lanza" Foggia

Prof. Giuseppe Sgobbo - Sede Liceo Classico "V. Lanza" Ascoli Satriano

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione

Prof.ssa Maria Bianco

Personale Docente

Personale A.T.A.

Prof.ssa Antonella Rescia

I Collaboratrice della Presidenza

Prof.ssa Maura Antonia Cavallone II Collaboratrice della Presidenza
sede Liceo Classico "V. Lanza" - Foggia

Prof.ssa Rosaria Curcetti Collaboratrice della Presidenza
sede Liceo Classico "V. Lanza" - Foggia

Prof.ssa Lucia Casolla Collaboratrice della Presidenza
sede Liceo Artistico "G. Perugini" - Foggia



Oggetto: Nota Ministero dell'Istruzione 5 maggio 2021, n. 688, avente ad oggetto "Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail."

Il Dirigente Scolastico

Vista la Nota del Ministero dell'Istruzione del 5 maggio 2021, n. 688, di cui all'oggetto;

Considerato che la suddetta Nota informa che l'INAIL, a riscontro della richiesta del Ministero, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di denuncia a cui sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico e alla copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza;

Valutato che L'INAIL ha chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2 è stata sostanzialmente equiparata all'infortunio sul luogo di lavoro e che tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza, sono a rischio di contagio e quindi anche gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli educatori - qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.

Considerato che se anche non tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio sono automaticamente tutelati e indennizzati dall'Inail, ma che tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 devono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, che è di esclusiva e totale competenza dell'INAIL, mentre il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per il riconoscimento dell'indennizzo.

Considerato che tutti i datori di lavoro, tra i quali sono ricompresi i dirigenti scolastici, sono tenuti a presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19 e che tale obbligo sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e se il certificato di infortunio contiene il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Valutato che L'INAIL ha chiarito che l'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti adibiti alle seguenti attività: a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo e che quindi sono esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge, come l'infortunio in itinere, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. L'Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand'anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Valutato che L'INAIL ha specificato che la didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento Internet tramite apposite piattaforme e comporta l'utilizzazione diretta da parte dello studente e dell'insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l'ausilio di macchine elettriche, già coperte dall'assicurazione Inail e che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Considerato che per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o



esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Considerato che per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento dell’attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. b) quando siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro;

Considerato che con l’introduzione della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Dispone

1. Che venga effettuata la denuncia/comunicazione all’INAIL, in via cautelativa, anche solo in caso di presentazione di un certificato medico di infortunio (non di semplice malattia), avvenuto in occasione di lavoro e che contenga il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio e i giorni di prognosi.
2. Che la denuncia/comunicazione deve essere effettuata entro due giorni da quello in cui si è avuto notizia dell’infezione e che il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato di infortunio con le informazioni di cui al punto precedente. Nel caso si tratti di giorno festivo, esso slitta al primo giorno



successivo non festivo. Si ricorda che il sabato è considerato normale giorno feriale, anche quando l'orario settimanale di lavoro è organizzato su cinque giorni.

3. Che sussiste, in via cautelativa, l'obbligo di presentare denuncia all'INAIL anche per gli studenti, nel caso di emissione di un certificato medico di infortunio, anche se per gli stessi esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, la loro inclusione per il contagio, anche se contratto in occasione di lavoro.
4. Che per gli studenti e i docenti si applica, per la Didattica a distanza e poi per la Didattica Digitale Integrata, la stessa normativa attualmente vigente per le attività svolte in presenza.
5. Che la denuncia va presentata anche su richiesta dell'INAIL trasmessa per PEC, per il proseguimento dell'istruttoria, qualora la denuncia di infortunio sia stata presentata all'Istituto da parte del lavoratore stesso, del patronato che lo assiste, nonché dell'INPS. La relazione del Dirigente scolastico va prodotta entro due giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'INAIL, secondo le modalità ricordate al punto 2.

Lo scrivente, certo della consueta e collaudata professionalità delle SS.LL., invita a un'attenta e puntuale lettura della Circolare citata e resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e approfondimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIUSEPPE TRECCA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate